

Tribunale Ordinario di Modena

Il giudice

sciolta la riserva assunta all'udienza del 16 marzo 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- 1) F. B. si oppone al decreto n. 2015 con cui il Tribunale di Modena gli ha ingiunto di pagare a Cassa di Risparmio Spa euro 59.820,14 oltre interessi e spese in forza di fideiussione;
- 2) l'opponente eccepisce il difetto di prova del credito, la nullità della fideiussione, l'applicazione di interessi anatocistici, l'inapplicabilità degli interessi moratori pattuiti con la garantita nel caso di inadempimento del garante;
- 3) pertanto, F. B. chiede la revoca del decreto ingiuntivo;
- 4) Cassa di Risparmio Spa, a sostegno della propria pretesa, allega il contratto di conto corrente 22 marzo 2002 della garantita B. Sas di B. F. con apertura di credito, gli estratti conto per tutta la durata del rapporto e la fideiussione 26 marzo 2002;
- 5) pertanto, Cassa di Risparmio Spa chiede il rigetto dell'opposizione.

Ritenuto che:

- 1) debbano rigettarsi le istanze istruttorie reiterate dall'opponente in sede di discussione in quanto la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti;
- 2) sia stata fornita la prova del credito nei confronti della garantita, mediante la produzione non solo del titolo, ma anche di tutti gli estratti conto per tutta la durata del rapporto;
- 3) non sussistano i profili di invalidità denunciati dall'opponente in quanto il contratto, stipulato nel 2002, prevede la capitalizzazione trimestrale paritetica degli interessi attivi e passivi;
- 4) quanto alla fideiussione, la pattuizione dell'importo si ricavi dal doc. 21 allegato dalla Banca alla comparsa di risposta (in relazione al quale nessuna eccezione è stata sollevata da F. B. né in prima udienza né nella prima memoria ex art. 183 bis cpc), in cui è previsto che in caso di ritardo nel pagamento il fideiussore è tenuto a



corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore;

- 5) in relazione all'intervenuta omologazione del concordato preventivo della società garantita, sia alla luce della giurisprudenza di legittimità menzionata da parte opponente ("pertanto dopo l'omologazione e l'esecuzione del concordato, obbligatorio ai sensi della L. Fall., art. 184, per tutti i creditori anteriori alla procedura, il relativo effetto esdebitatorio, cioè di riduzione del credito alla sola percentuale offerta, si applica anche nei confronti del predetto socio illimitatamente responsabile, tenuto nei soli limiti della citata percentuale in forza della norma di cui all'art. 184, comma 2", Cassazione, sent. n. 3163/2014), sia alla luce di quanto affermato nelle note conclusive ("pertanto, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 184, comma II L.f., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti"), nulla osti alla formazione del titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, dal momento che l'effetto del concordato omologato cui allude l'art. 184 LF, che senz'altro si estende anche al socio garante, non può che essere quello esdebitatorio nel contenuto assegnatogli dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero di "riduzione del credito alla sola percentuale offerta" in sede concordataria, non sovrapponibile dunque a un diverso e ulteriore effetto estintivo (tanto che lo stesso opponente collega l'effetto liberatorio al pagamento, di cui però non è stata offerta prova in questa sede);
- 6) come per il garantito che abbia ottenuto l'omologazione del concordato, anche per il garante la riduzione del debito nella percentuale concordataria non riverberi alcun effetto in relazione al titolo originariamente azionato, trattandosi di questione attinente alla fase esecutiva;
- 7) le ragioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità circa l'estensione degli effetti del concordato di una società di persone nei confronti del socio fideiussore valgano anche nei confronti del socio garante autonomo, dal momento che la responsabilità di quest'ultimo trova titolo, nel concordato come nel fallimento, proprio nella sua qualità di socio "in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali", ivi compresi dunque i contratti autonomi di garanzia, se è vero che le norme che disciplinano le procedure concorsuali devono essere "sistematicamente intese secondo la logica propria di esse ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con l'obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare la par condicio creditorum, di sottostare a concorso nonchè agli effetti del concordato preventivo";
- 8) le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenendo conto della contrazione dei tempi processuali indotta dalla conversione del rito, debbano seguire la soccombenza;



PQM

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna F. B. a rifondere a Cassa di Risparmio Spa le spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Modena, 21/03/2016

Il giudice
Paolo Siracusano

IL CASO.it

